

Allegato A

Direzione Istruzione, Formazione, Ricerca e Lavoro Settore Lavoro

Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo delle cittadine e dei cittadini di Paesi terzi, a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 Priorità 3. “Inclusione sociale” - obiettivo specifico H - attività 3.h.5

Indice

Art. 1 Riferimenti normativi.....	3
Art. 2 Finalità generali.....	6
Art. 3. Tipologie di interventi ammissibili.....	7
Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti.....	9
Art. 5 Destinatari dell'intervento	11
Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo.....	11
Art. 7 Scadenza per la presentazione delle domande.....	12
Art. 8 Modalità di presentazione delle domande.....	12
Art. 9 Documenti da presentare.....	13
Art. 10 Definizioni e specifiche modalità attuative.....	14
Art. 11 Ammissibilità.....	20
Art. 12 Valutazione.....\.....	21
Art. 13 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti.....	22
Art. 14 Adempimenti e vincoli del soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento.....	22
Art. 15 Informazione e pubblicità.....	25
Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive.....	26
Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)	26
Art. 18 Reclami	27
Art. 19 Contenzioso giudiziale o arbitrale	27
Art. 20 Responsabile del procedimento.....	28
Art. 21 Informazioni sull'avviso.....	28
ALLEGATI.....	28

Art. 1 Riferimenti normativi

Il presente avviso è adottato in coerenza ed attuazione:

- del Reg. (UE, Euratom) n. 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027;
- del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- del Regolamento (UE) n. 2021/1057 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 296/2013;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2022) 4787 final del 15 luglio 2022 che approva l'Accordo di Partenariato con la Repubblica Italiana CCI 2021IT16FFPA001, relativo al ciclo di programmazione 2021-2027;
- del Regolamento delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione del 7 gennaio 2014, recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei Fondi Strutturali e d'Investimento Europei (Fondi SIE) oltre a disposizioni sul partenariato per gli Accordi di partenariato e i programmi sostenuti dai Fondi SIE;
- del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- della Decisione della Commissione C(2022) n. 6089 del 19 agosto 2022 che approva il programma regionale "PR Toscana FSE+ 2021-2027", per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1016 del 12 settembre 2022 avente ad oggetto la presa d'atto del testo del Programma Regionale FSE+ 2021-2027 così come approvato dalla Commissione Europea con la sopra citata Decisione;
- della Decisione di esecuzione della Commissione C(2024) 4745 del 1 luglio 2024 che approva la riprogrammazione del Programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno del Fondo Sociale Europeo nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la Regione Toscana in Italia;
- della Decisione della Commissione C(2025) n. 3679 del 3 giugno 2025 recante modifica della decisione di esecuzione C(2022)6089 che approva il programma "PR Toscana FSE+ 2021-2027" per il sostegno a titolo del Fondo sociale europeo Plus nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita" per la regione Toscana in Italia CCI 2021IT05SFPR015;
- delle Delibere della Giunta Regionale n. 818/2024, n. 261/2025 e n. 803/2025 con le quali è stata approvata la riprogrammazione del Programma Regionale FSE+ 2021 – 2027 della Regione Toscana;

- della Delibera della Giunta Regionale n. 122 del 20 febbraio 2023 e ss.mm.ii. con la quale è stato approvato il Provvedimento Attuativo di Dettaglio del PR FSE+ 2021-2027;
- del Decreto legislativo del 21/11/2007 n. 231 “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”, come modificato dal D.lgs. n. 90/2017 e dal D.lgs. n. 125/2019;
- della Direttiva (UE) 2015/849 del 20 maggio 2015, modificata dalla Direttiva (UE) 2018/843, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
- dei Criteri di Selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo nella programmazione 2021-2027 approvati dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 18 novembre 2022 e ss.mm.ii.;
- degli articoli 63-64 del regolamento (UE) 2021/1060 e dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1057 in materia di ammissibilità delle spese;
- dell’art. 54 lett. a) del Regolamento (UE) 2021/1060 che prevede un tasso forfettario per coprire i costi indiretti di un’operazione fino al 7 % dei costi diretti ammissibili;
- del D.P.R. n. 66 del 10/03/2025 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027;
- della Decisione n. 2 del 19 giugno 2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione del Sistema di gestione e controllo” da ultimo modificato con Decisione di Giunta Regionale n. 2 del 7 luglio 2025;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1407 del 27/12/2016 recante "Approvazione del disciplinare del "Sistema regionale di accreditamento degli organismi che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l'accreditamento degli organismi formativi e modalità di verifica" (art. 71 Regolamento di esecuzione della L.R. del 26 luglio 2002, n. 32)" e ss.mm.ii.;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 894 del 07/08/2017 e ss.mm.ii., che approva il disciplinare del “Sistema Regionale di Accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali che svolgono attività di formazione - Requisiti e modalità per l’accreditamento delle Università, delle Istituzioni Scolastiche e dei C.P.I.A. Regionali e modalità di verifica”, in attuazione dell’art. 70 del Regolamento di esecuzione della L.R. 32/2002;
- della Delibera di Giunta Regionale n. 610 del 05/06/2023 “Regolamento (UE) 2021/1060 – Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027” e ss.mm.ii., Sezione A e Sezione B ed in particolare sez. B.3;
- Delibera di Giunta Regionale n. 595 del 20/05/2024 “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Approvazione schema tipo di avviso per il finanziamento di attività in concessione a valere sul POR FSE Toscana + 2021-2027”;
- della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07 aprile 2014 con la quale sono state approvate le “Direttive per la definizione della procedura di approvazione dei bandi per l’erogazione di finanziamenti”;
- della Decisione di Giunta regionale n. 2 del 21/07/2025 “Cronoprogramma 2025 - 2027 dei bandi e delle procedure di evidenza pubblica a valere sulle risorse europee”;

- del Decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286, “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”;
- del Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999, n. 394, “Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’art. 1, comma 6, del decreto legislativo del 25 luglio 1998, n. 286”;
- della Legge n.381 dell’8/11/1991 e ss.mm.ii. che approva la "Disciplina delle cooperative sociali";
- del Decreto Legislativo 3 Luglio 2017, n. 117, che approva il “Codice del Terzo Settore a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”;
- della Legge Regionale n. 32/2002 “Testo unico in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro” e ss.mm.ii.;
- del Regolamento di Esecuzione della L.R. 32/2002 approvato con DGR n. 787 del 4/08/2003 ed emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 47/R del 8/08/2003 e ss.mm.ii.;
- della Legge Regionale n. 41/2005 “Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”, ed in particolare l’art. 56 riguardante, tra l’altro, “la realizzazione di politiche tese a promuovere interventi di accoglienza per gli immigrati, a prevenire e contrastare fenomeni di esclusione sociale e di emarginazione e a favorire la comunicazione interculturale prevedendo l’attivazione di percorsi integrati di inserimento sociale e lavorativo, la promozione della partecipazione degli immigrati alle attività culturali ed educative della comunità locale e l’accesso ai servizi territoriali”;
- della Legge Regionale n. 29/2009 "Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella regione Toscana" che all’art. 6, comma 27, prevede che la Regione promuova l'integrazione sociale dei cittadini stranieri muniti di regolare titolo di soggiorno attraverso l'insegnamento della lingua italiana e delle nozioni fondamentali di educazione civica ai fini della promozione di una cittadinanza attiva;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 620 del 18/05/2020 e ss.mm.ii. che approva le disposizioni per la realizzazione di tirocini di orientamento, formazione e inserimento/reinserimento finalizzati all'inclusione sociale all'autonomia delle persone ed alla riabilitazione;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii. che approva il nuovo disciplinare per l’attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal Regolamento di esecuzione della LR 32/2002;
- della Risoluzione del Consiglio Regionale 21 ottobre 2020, n. 1, con la quale è stato approvato il Programma di governo 2020 – 2025;
- della Risoluzione di Consiglio regionale n. 239 del 27 luglio 2023 con la quale è stato approvato il Programma Regionale di Sviluppo 2021-2025;
- della Deliberazione del Consiglio regionale del 02 Ottobre 2024 n. 73, che approva il Documento di economia e finanza regionale (DEFR) per l’anno 2025, e la relativa Nota di aggiornamento approvata con Deliberazione del Consiglio regionale n. 100 del 19/12/2024, ed in particolare il Progetto Regionale 18 “Politiche per l'accoglienza e l'integrazione dei cittadini stranieri” ed il progetto 19 “Diritti e qualità del lavoro”, nonché integrata con Deliberazioni C.R. n. 10 del 12/03/2025, n. 20 del 28/04/2025 e n. 75 del 31/07/2025;

- del D.lgs n. 118/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- della Legge Regionale 7/01/2015, n. 1 (Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili. Modifiche alla L.R. 20/2008);
- del Regolamento di contabilità D.P.G.R. n. 61/R/2001 del 19/12/2001 e ss.mm.ii. in quanto compatibile con il D.lgs n. 118/2011;
- della L.R. del 24 dicembre 2024 n. 60 con la quale si approva il Bilancio di Previsione 2025-2027;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1 del 8 gennaio 2025, con cui viene approvato il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2025-2027;
- della Delibera della Giunta Regionale n. 1283 del 11 agosto 2025 ed in particolare l'allegato A, che approva gli elementi essenziali dell'“Avviso pubblico per il finanziamento di interventi per l'inserimento lavorativo dei cittadini e delle cittadine di paesi terzi”, ai sensi della Decisione di Giunta Regionale n.4 del 07/04/2014;
- del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), convertito in L. n.58/2019, che prevede, per i soggetti di cui all'art. 35, specifici obblighi di pubblicazione delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, nei propri siti internet o analoghi portali digitali e nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato;

Dalla banca dati EUR_Infra non risultano procedure di infrazione per inadempienze di competenza della Regione Toscana sulle materie oggetto del presente avviso. Le operazioni selezionate in esito alla presente procedura non sono quindi oggetto di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'art. 258 TFUE.

Art. 2 Finalità generali

L'Unione Europea, con l'European Agenda on Migration and the Action Plan on the Integration of Third Country Nationals, lanciata nel 2016, e con l'iniziativa avviata nel 2017 “Employers Together for Integration”, ha riconosciuto l'inclusione lavorativa come uno dei pilastri dell'integrazione dei migranti.

Il lavoro infatti “è *alla base di un sistema di rapporti capace di legare intensamente gli individui fra loro e con la società nel suo insieme*”: diventa quindi mezzo di socializzazione, crea legame sociale e forme di solidarietà, è strumento di autorealizzazione personale e di emancipazione sociale. La possibilità di lavorare permette alla persona di accrescere la propria autostima, vivendo in modo autosufficiente e in molti casi, come per le cittadine ed i cittadini dei Paesi terzi, è anche un modo per continuare a vivere nel paese di accoglienza in modo legale.

Secondo gli ultimi dati Istat, al 1° gennaio 2024 risultano residenti in Toscana quasi 424mila persone straniere, con equa distribuzione tra maschi e femmine (48,6 vs 51,4%), che rappresentano l'11,6% del totale della popolazione, collocando la Regione Toscana al di sopra della media nazionale (8,9%) e al terzo posto nel panorama italiano per quota di residenti stranieri.

Tale dato è confermato anche dall'Osservatorio Sociale Regionale nell'ultimo Rapporto sull'Immigrazione (2025), che ha rilevato che la popolazione straniera in Toscana rappresenta oltre il 10% sul totale, di cui in

grande maggioranza proveniente da paesi a forte pressione migratoria.

I principali indicatori del mercato del lavoro per le persone in età lavorativa, tra i 15 e i 64 anni, rivelano tuttavia uno svantaggio degli stranieri in termini di tassi di attività e di occupazione rispetto agli italiani: il 25% delle persone straniere in età lavorativa, soprattutto nella competente femminile, presenta difficoltà ad inserirsi nel mercato del lavoro contro il 12% per gli italiani, nonostante che il 64% della popolazione immigrata complessiva, mediamente più giovane rispetto a quella italiana, sia costituita da persone attive.

L’occupazione straniera è inoltre fortemente caratterizzata dalla concentrazione in un numero ristretto di settori di attività (dove la presenza italiana è ridotta) caratterizzati da bassi salari, anche in presenza di contratti a tempo indeterminato full-time, e dove è più alto il rischio di rimanere intrappolati in occupazioni a bassa qualifica, a carattere discontinuo ed orari ridotti. Il part-time involontario si rivela, infatti, molto più frequente tra gli immigrati: il 20% dei dipendenti stranieri dichiara di lavorare a orario ridotto non per propria scelta, contro il 9% degli italiani ed il 32% tra le immigrate. Anche i contratti a termine sono più presenti tra gli stranieri e la differenza con gli italiani è più importante per gli uomini data la loro maggior presenza in agricoltura e nei servizi turistici.

Lo svantaggio della componente straniera nel mercato del lavoro si riflette in più bassi redditi da lavoro.

Secondo i dati dell’Indagine sui redditi e le condizioni di vita delle famiglie dell’Istat EU-SILC, in Italia nel 2023 un lavoratore straniero, dipendente o autonomo, tra i 15 e i 64 anni, percepisce un reddito annuo lordo da lavoro che è il 35% in meno di un lavoratore italiano; in Toscana si attesta sul 33%.

Un ulteriore elemento che incide sul rischio di bassi salari è rappresentato anche dal peso delle professioni non qualificate che per gli immigrati è decisamente superiore a quello degli italiani: 25% contro 8%.

L’inserimento e il reinserimento lavorativo costituiscono pertanto un importante sostegno per l’integrazione dei migranti, che impone la necessità di coinvolgere e far confrontare le diverse professionalità e di individuare strumenti multidimensionali in grado di corrispondere alle complessità dei bisogni delle persone.

Il presente avviso è quindi finalizzato, nell’ambito del Programma regionale Toscana FSE+ 2021-2027 Priorità 3. Inclusione sociale Ob. specifico H, attività 3.h.5., alla presentazione di progetti volti a promuovere l’inserimento e/o il reinserimento stabile e di qualità nel mercato del lavoro di cittadine e cittadini di Paesi terzi, attraverso percorsi sperimentali integrati, che prevedano sia misure di politica attiva del lavoro, di tirocinio e di formazione, che misure di accompagnamento volte supportare l’autonomia economica, agevolare la fruizione delle politiche attive (quali ad esempio voucher di conciliazione vita-lavoro, contributi per la mobilità geografica etc.), nonché a sostenere le imprese a svolgere un ruolo attivo nel favorire l’inclusione dei migranti nelle organizzazioni aziendali, supportando quest’ultime sia nel percorso d’inserimento che nella promozione di buone pratiche di inclusione.

Art. 3 Tipologia di interventi ammissibili

Sono ammissibili i progetti che prevedono le seguenti attività:

Attività PAD: H 3.h.5

Priorità:	3) “Inclusione sociale”
Obiettivo specifico:	<i>H “Incentivare l’inclusione attiva, per promuovere le pari opportunità, la non discriminazione e la partecipazione attiva, e migliorare l’occupabilità,</i>

	<i>in particolare dei gruppi svantaggiati.”</i>
Categoria di intervento:	152
Attività PAD:	3.h.5 “Interventi di politica attiva integrati e specialistici di presa in carico e di inclusione attiva per il miglioramento dell’occupabilità di soggetti disabili e di persone immigrate.”
Risorse disponibili:	€ 600.000,00
Obiettivi dell'intervento:	Promuovere l'inserimento e/o il reinserimento stabile e di qualità nel mercato del lavoro di cittadini di Paesi terzi, attraverso percorsi sperimentali integrati, che prevedano sia misure di politica attiva del lavoro, di tirocinio e di formazione, che misure di accompagnamento volte supportare l'autonomia economica del migrante, agevolare la fruizione delle politiche attive, nonché a sostenere le imprese nel favorire l'inclusione dei migranti nelle organizzazioni aziendali.
Beneficiari	<p>I progetti possono essere presentati ed attuati da un'Associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS) costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta dai seguenti soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso nonché iscritti al RUNTS; b) Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a e b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.; c) Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.; d) Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02; e) Associazioni datoriali di categoria. f) Datrici/ datori di lavoro¹ <p>All'interno dell'ATI/ATS dovranno essere obbligatoriamente presenti almeno un soggetto per ciascuna delle categorie sopra individuate, ad eccezione del punto b) ed f), di cui per il dettaglio si rimanda all'art.4 del presente avviso.</p>

¹ Imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati (ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o unità operativa localizzata all'interno del territorio della Regione Toscana.

Destinatari	Cittadine/i di Paesi terzi in possesso dei seguenti requisiti: <ul style="list-style-type: none"> • aver compiuto 18 anni; • essere residenti e/o domiciliate/i in Toscana e/o aventi dimora abituale in Toscana ai sensi L.R. 41/2005; • con regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, oppure della ricevuta che attesta il rilascio del permesso di soggiorno.
Modalità di rendicontazione	Costi indiretti forfettari del 7% sui costi diretti del progetto ai sensi dell'art. 54 lett. a) del Regolamento UE 2021/1060. Non sono ammesse deroghe alla percentuale indicata.

Art. 4 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

I progetti possono essere presentati ed attuati da un'**Associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS)** costituita o da costituire a finanziamento approvato, composta dai seguenti soggetti:

- a) Enti del Terzo Settore di cui all'articolo 4, comma 1 del D.lgs. del 3.7.2017, n.117 (Codice del Terzo settore) operanti nello specifico settore di riferimento oggetto dell'avviso nonché iscritti al RUNTS;
- b) Associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti privati (enti, fondazioni, cooperative sociali, onlus ecc.) iscritti al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettere a e b), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e s.m.i.;
- c) Organismi formativi accreditati ai sensi della DGR n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.;
- d) Soggetti accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro sul territorio della Regione Toscana, ai sensi degli Artt.135-152 Sezione II Capo III del Regolamento n.47/R del 2003 di esecuzione della LR 32/02;
- e) Associazioni datoriali di categoria;
- f) Datrici/Datori di lavoro.

All'interno dell'ATI/ATS dovranno essere obbligatoriamente presenti almeno 1 soggetto per ciascuna delle categorie sopra individuate di cui ai punti a), c), d), ed e) o f).

Il Soggetto capofila dell'ATI/ATS deve essere un soggetto di cui ai punti a) e b), qualora quest'ultimo sia presente nel partenariato, con sede legale in Toscana.

Si specifica che per datrici/datori di lavoro si intendono imprese, enti, associazioni, liberi professionisti e più in generale tutti i datori di lavoro privati (ad esclusione delle persone fisiche in qualità di datori di lavoro domestico) con sede legale o unità operativa localizzata all'interno del territorio della Regione Toscana.

Inoltre per quanto riguarda i soggetti di cui al punto f), in caso di assenza nell'ATI/ATS di datrici/datori di lavoro, è necessario a pena di esclusione allegare al progetto in fase di candidatura le lettere di impegno da parte delle datrici/datori di lavoro disponibili ad ospitare le/i destinatarie/i nei percorsi di tirocinio previsti, quest'ultimi dettagliati nel successivo art.10.

Possono aderire al partenariato i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:

- non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti laddove pertinente;
- non aver riportato, nei 5 anni precedenti alla data di pubblicazione dell'avviso, una o più condanne con sentenza passata in giudicato o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 Codice procedura penale (C.p.p.) per uno dei seguenti reati (delitti consumati o tentati) anche se hanno beneficiato della non menzione:
 - omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (articoli 589 e 590 c.p.; art. 25-septies del D.lgs. 231/2001);
 - reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro - articolo 603 bis c.p.;
 - gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro (allegato I del D.lgs. 81/2008);
 - reati in materia di sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani (D.lgs.24/2014 e D.lgs. 345/1999);
 - reati in materia previdenziale: omesso versamento ritenute operate nei riguardi dei lavoratori, di importo superiore a 10.000 euro (D.lgs. 463/1983); omesso versamento contributi e premi per un importo non inferiore al maggior importo tra 2.582,26 euro e il 50% dei contributi complessivamente dovuti (art. 37 L. 689/1981) ;
- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria;
- essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;
- essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge n.68 del 12/03/99 e ss.mm.ii. “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” in materia di collocamento mirato ai disabili.

I requisiti devono essere posseduti da tutti i partner dell'ATI/ATS. L'assenza di uno o più requisiti sopra indicati determina la non ammissibilità del progetto.

Il partenariato dell'Associazione temporanea di imprese o di scopo (ATI/ATS), già costituito o da costituire a finanziamento approvato, avverrà attraverso apposito atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di partenariato da costituire, i Soggetti attuatori devono dichiarare l'intenzione di costituire il partenariato ed indicare il capofila sin dal momento della presentazione del progetto a cui i partner devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza incluso il mandato all'incasso della sovvenzione (modello allegato 1.a.1 al presente avviso).

La dichiarazione di intenti è necessaria anche nel caso di partenariato già costituito in cui non sia stato conferito potere di rappresentanza (modello allegato 1.a.3 al presente avviso).

Nel caso in cui un Consorzio intenda avvalersi di consorziati per la realizzazione delle attività del progetto, deve individuarli in sede di candidatura, rispettando tutte le indicazioni del presente articolo. Il ricorso a

consorziati non si configura come delega di attività.

In casi debitamente motivati, previa autorizzazione dell’Amministrazione, è possibile il ricorso a consorziati/soci non previsti in sede di presentazione del progetto o il loro cambiamento in corso di realizzazione, purché siano garantiti i medesimi requisiti e competenze.

Per la realizzazione dei progetti è necessario inoltre che il Soggetto attuatore di attività formative sia in regola con la normativa sull’accreditamento nell’ambito della “formazione finanziata”di cui alla DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii.

In caso contrario, anche in caso di Consorzi, il suo apporto dovrà limitarsi alla messa a disposizione di proprie risorse umane e strumentali.

Art. 5 Destinatari dell’intervento

Cittadine/i di Paesi terzi in possesso dei seguenti requisiti:

- aver compiuto 18 anni;
- essere residenti e/o domiciliati/e in Toscana e/o aventi dimora abituale in Toscana ai sensi L.R. 41/2005;
- con regolare permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, oppure con cedolino di richiesta formale di presentazione del permesso di soggiorno.

Art. 6 Risorse disponibili, vincoli finanziari e parametri di costo

Risorse disponibili:

Per l’attuazione del presente avviso è disponibile la cifra complessiva di **Euro 600.000,00** (seicentomila/00), a valere sul PR FSE+ Toscana 2021-2027 Priorità 3. “Inclusione sociale” - obiettivo specifico H - attività 3.h.5., a valere sul bilancio gestionale 2025-2027.

Progetti: importi massimi e minimi:

I progetti sono finanziabili per un importo non inferiore ad Euro **100.000,00** (centomila/00) e non superiore ad Euro **200.000,00** (duecentomila/00).

Scheda preventivo:

La richiesta di finanziamento pubblico deve essere quantificata nell’apposito Piano Economico di Dettaglio (PED), che costituisce il piano finanziario sia in fase di predisposizione della candidatura che in fase di gestione e rendicontazione del progetto.

Il piano finanziario dei progetti (PED) dovrà essere redatto secondo le voci di spesa indicate all’art. 10.2.5 *“Modalità di rendicontazione”* e secondo le modalità contenute nella scheda preventivo, che deve essere compilata attraverso l’applicazione del “Formulario on line” di cui all’art. 8 del presente avviso.

Art. 7 Scadenza per la presentazione delle domande

Le domande di finanziamento possono essere presentate a partire dalle ore 10.00 del giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul BURT (nel caso che questa data coincida con un giorno festivo la data per la presentazione si intende posticipata al primo giorno feriale successivo a partire dalle ore 10.00) e devono pervenire **entro e non oltre la data del 27 febbraio 2026 ore 13.00**.

Art. 8 Modalità di presentazione delle domande

La domanda (e la documentazione allegata prevista dall'avviso) deve essere trasmessa tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" previa registrazione al Sistema Informativo FSE all'indirizzo <https://web.regione.toscana.it/fse3/>.

Si accede al Sistema Informativo FSE con l'utilizzo di una Carta nazionale dei servizi-CNS attivata (di solito quella presente sulla Tessera Sanitaria della Regione Toscana), oppure con credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), per il cui rilascio si possono seguire le indicazioni della pagina <open.toscana.it/spid>, oppure tramite CIE (Carta d'identità elettronica).

Se un soggetto non è registrato è necessario compilare la sezione "Inserimento dati per richiesta accesso" accessibile direttamente al primo accesso al suindicato indirizzo web del Sistema Informativo.

Le richieste di nuovi accessi al Sistema Informativo FSE devono essere presentate con almeno 10 giorni lavorativi di anticipo rispetto alle scadenze degli Avvisi. Oltre tale termine non è garantita una risposta entro la scadenza dell'avviso.

La domanda e la documentazione allegata prevista dall'avviso deve essere inserita nell'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" secondo le indicazioni fornite nell'allegato 2.

Tutti i documenti devono essere in formato pdf, la cui autenticità e validità è garantita dall'accesso tramite identificazione digitale sopra descritto.

La trasmissione della domanda deve essere effettuata dal Rappresentante legale del soggetto proponente cui verrà attribuita la responsabilità di quanto presentato, o suo delegato abilitato ad operare sul sistema informativo per conto del Soggetto stesso.

Il Soggetto che ha trasmesso la domanda tramite l'applicazione "Formulario di presentazione dei progetti FSE on line" è in grado di verificare, accedendo alla stessa, l'avvenuta protocollazione da parte di Regione Toscana.

Una volta trasmessa la domanda, i dati in essa inseriti non saranno più modificabili.

Tuttavia, qualora dopo aver effettuato l'invio della stessa si rendesse necessario allegare documenti essenziali non caricati prima dell'invio, entro 10 giorni dalla presentazione della domanda è possibile procedere ad una integrazione tramite la funzione Gestione Integrazioni, cliccando sull'icona allegati.

La procedura prevista per l'integrazione della documentazione non comporta una ri-presentazione della domanda e pertanto non viene assegnato un nuovo numero di protocollo.

Non si deve procedere all'inoltro dell'istanza in forma cartacea ai sensi dell'art. 45 del d.lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. Con l'inoltro della domanda il Soggetto accetta tutte le condizioni di cui al presente avviso.

L'ufficio competente della Regione si riserva di effettuare eventuali verifiche (controlli) sulla validità della documentazione inviata.

Art. 9 Documenti da presentare

Per la presentazione di un progetto occorre inviare la seguente documentazione utilizzando i modelli allegati al presente avviso:

1. domanda di finanziamento in bollo², esclusi soggetti esentati per legge, contenente anche la relativa dichiarazione di intenti in caso di costituenda ATI/ATS, **debitamente sottoscritta a pena di esclusione**. A seconda delle casistiche la domanda deve essere sottoscritta dai:
 - *legali rappresentanti dei soggetti partecipanti ad una costituenda ATI/ATS (allegato 1.a.1);*
 - *legale rappresentante del soggetto capofila di costituita ATI/ATS, che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.2);*
 - *legali rappresentanti di tutti i componenti del partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.3);*
2. dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L. 68/99, come modificata dal D.Lgs n. 151/2015 e ss.mm.ii, in materia di inserimento al lavoro dei disabili, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46 e 47, compilata e firmata digitalmente da ciascun soggetto dell'ATI/ATS (allegato 1.b);
3. atto costitutivo dell'ATI/ATS, se è già costituito;
4. (*se prevista*) lettera di impegno da parte della/del datrice/datore di lavoro (in caso di assenza nell'ATI/ATS) disponibili ad ospitare le/i destinatarie/i nei percorsi di tirocinio previsti, debitamente sottoscritta con firma digitale o con firma autografa con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità (allegato 1.c);
5. formulario descrittivo di progetto, composto da pagine numerate progressivamente (allegato 3), sottoscritto:
 - dal legale rappresentante del capofila in caso di ATI/ATS costituito che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto;
 - dai legali rappresentanti dei soggetti partecipanti al partenariato costituendo o al partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'avviso in oggetto.
6. dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (Allegato 8), in caso di esenzione³, sottoscritta dal legale rappresentante del capofila della costituita o costituenda ATI/ATS.

Si raccomanda di non modificare i modelli della documentazione da presentare.

In fase di candidatura non sono richiesti i curriculum vitae delle risorse umane, che verranno presentati in fase di avvio delle attività.

² Una sola modalità per il pagamento del bollo: tramite piattaforma IRIS.

³ L'assolvimento dell'imposta di bollo non è dovuto nel caso in cui ricorra un' ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente.

La domanda di finanziamento, la dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria ed il formulario descrittivo, di cui ai precedenti punti 1, 2 e 5, devono essere sottoscritti con firma digitale (o firma elettronica qualificata), in formato CAdES (file con estensione p7m) o PAdES (file con estensione pdf): per ogni soggetto è necessaria la firma digitale del responsabile sulla documentazione citata.

La restante documentazione può essere sottoscritta digitalmente nelle modalità sopra indicate oppure con firma autografa. Nel caso di firma autografa è necessario allegare fotocopia del documento d'identità in corso di validità e una sola volta ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii..

Si precisa che, secondo quanto stabilito dalla normativa recata dal D.P.R. 68/2005 e ss.mm.ii e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (c.d. “Codice dell’amministrazione digitale”) e ss.mm.ii. i servizi di rilascio della firma digitale possono essere esercitati esclusivamente dai gestori accreditati presso l’Agenzia per l’Italia Digitale che pubblica i relativi albi sul suo sito internet <http://www.agid.gov.it/>, alla pagina “prestatori di servizi fiduciari attivi in Italia”.

Non saranno ritenute valide le domande presentate con modalità diverse da quelle indicate nel presente avviso.

Art. 10 Principi generali e specifiche modalità attuative

10.1 Principi generali

Ciascun progetto presentato dovrà tener conto dei seguenti principi generali della programmazione PR FSE+ 2021-2027:

- A. Rispetto dei diritti fondamentali e conformità alla Carta dei diritti fondamentali dell’UE;
- B. Parità tra uomini e donne, integrazione di genere e integrazione della prospettiva di genere;
- C. Accessibilità per le persone con disabilità.

10.2 Altre modalità attuative

10.2.1 Durata dei progetti:

I progetti finanziati sul presente avviso devono concludersi **entro 24 mesi** dalla data di sottoscrizione della Convenzione del progetto, che rappresenta la data formale di avvio del progetto (salvo autorizzazione dell’Amministrazione all’avvio anticipato).

Il Soggetto attuatore è tenuto a dare avvio effettivo alle attività del progetto nei termini previsti dalla Convenzione, e comunque non oltre 60 giorni dalla stessa.

Il mancato avvio può comportare la revoca del finanziamento.

10.2.2 Area di intervento:

L’intervento interessa tutto il territorio regionale. Le proposte progettuali potranno riferirsi sia ad una dimensione regionale che a uno o più territori su base comunale e/o provinciale.

10.2.3 Vincoli concernenti gli interventi:

I Soggetti beneficiari sono chiamati ad attuare progetti che, tenuto conto della complessità dei bisogni delle

persone destinatarie nonché dei fabbisogni professionali delle/dei datrici/datori di lavoro coinvolti nel progetto, comprendano varie tipologie di interventi tra quelli di seguito indicati nelle tre macro-azioni:

A) Percorsi integrati di tirocinio e formazione

- Progettazione individualizzata dei percorsi di tirocinio e formazione in stretta collaborazione con le aziende ospitanti, che tenga imprescindibilmente conto delle specifiche esigenze professionali delle imprese e dei fabbisogni dei destinatari;
 - Misure di orientamento specialistico rivolte ai destinatari/e finalizzate a ricostruire le esperienze formative e professionali, bilancio delle competenze per la definizione dei percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo maggiormente rispondenti alle potenzialità, attitudini e aspirazioni della persona. Tali misure devono essere svolte da Soggetti del partenariato accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
 - Misure di incrocio domanda e offerta di lavoro, ovvero misure di accompagnamento a supporto delle/dei datrici/datori di lavoro per la definizione dei fabbisogni aziendali, della promozione dei profili, della raccolta delle candidature e dell'eventuale loro preselezione. Tali misure devono essere svolte da Soggetti del partenariato accreditati per lo svolgimento dei servizi per il lavoro;
- **Attuazione dei percorsi integrati di tirocinio e formazione (obbligatori):**
- a) promozione ed attivazione di tirocini non curriculari, nel rispetto di quanto previsto dalla Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii, dal Regolamento attuativo 47/R/2003 e ss.mm.ii., e nel caso di tirocini di inclusione sociale nel rispetto della Delibera di Giunta Regionale 620/2020.
- Nello specifico.
- **per i tirocini non curriculari** si precisa, ai fini dei progetti che saranno presentati sul presente avviso e relativamente al rimborso delle spese mensili per i tirocinanti, che il Soggetto ospitante, oltre alle coperture assicurative previste dalle sopra citate norme, dovrà corrispondere al tirocinante a copertura del rimborso spese un importo pari ad almeno Euro 600,00 mensili per la durata massima di 6 mesi (proroghe comprese) nei termini previsti dalla Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii., ad eccezione di particolari categorie di tirocinanti di cui all'art. 17 bis comma 5 lettera b) della Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii., per le quali la durata massima potrà essere estesa a 12 mesi (proroghe comprese).
Il rimborso sarà corrisposto per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio pari al 70% delle presenze su base mensile, come indicata nel progetto formativo. Qualora la partecipazione dovesse essere inferiore al 70% ma superiore al 50% il rimborso potrà essere ridotto fino ad un minimo di Euro 400,00 mensili. In caso di partecipazione inferiore al 50% delle presenze su base mensile il rimborso non verrà riconosciuto. L'importo del contributo pubblico che sarà riconosciuto all'attuatore, in sede di rendiconto finale, potrà essere pari al rimborso spese pagato al tirocinante;
 - **per i tirocini di inclusione sociale** di cui alla DGR 620/2020 si precisa, limitatamente al rimborso delle spese mensili per i tirocinanti, che il Soggetto ospitante, oltre alle coperture assicurative previste dalle norme, dovrà corrispondere al tirocinante un'indennità non superiore ad Euro 500,00 mensili per la durata massima di 6 mesi (proroghe comprese), calcolata sulla base delle ore realmente effettuate il cui importo orario onnicomprensivo è pari ad Euro 4,00. Per tutto quanto non disciplinato dal presente avviso si rinvia alla DGR sopra citata;
- b) interventi formativi propedeutici all'avvio del tirocinio ed a sostegno dello stesso, finalizzati

all'approfondimento delle conoscenze e competenze di base e tecnico-professionali necessarie per lo svolgimento dello stesso, attraverso la combinazione di moduli in aula e attività laboratoriali. Le attività formative dovranno essere personalizzate sulla base dei bisogni formativi e pertanto anche le eventuali attività di laboratorio dovranno essere realizzate come interventi individualizzati e/o individuali, volti a far acquisire le competenze necessarie al tirocinante per il suo inserimento nel contesto aziendale.

Inoltre ciascuna attività formativa potrà essere effettuata anche tramite una “formazione on the job”, laddove il tirocinio richieda l’uso di attrezzature, software o macchinari specializzati.

Suddetti interventi formativi devono prevedere anche un’indennità di frequenza pari ad Euro 3,50/ora a partecipante, erogata sulla base delle ore effettive di frequenza/partecipazione al percorso formativo;

- Tutoraggio sia all’azienda ospitante che alla/al destinataria/o per l’accompagnamento di entrambi in tutte le fasi del progetto, in particolare:
 1. prima dell’effettivo inizio del tirocinio e degli interventi formativi, con l’obiettivo di agevolare un inserimento più efficace e accogliente (pre-boarding);
 2. nella fase di avvio (onboarding) e durante tutto lo svolgimento del tirocinio, volto a facilitare l’inserimento e l’integrazione del tirocinante nell’organizzazione aziendale;
- Mediazione linguistico-culturale ed etnopsicologica, per superare eventuali barriere linguistiche, comunicative e culturali, mediando eventuali conflittualità che potrebbero emergere e contribuendo allo sviluppo di ambienti di lavoro inclusivi. Il coinvolgimento di etnopsicologi può fornire un supporto psicologico nel percorso d’inserimento lavorativo, tenendo conto delle specificità culturali del tirocinante.

Qualora alla fine del percorso l’azienda decidesse di assumere il tirocinante, potrà eventualmente richiedere l’incentivo all’assunzione rispondendo a specifici avvisi emanati da ARTI (Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego), se corrispondenti ai target incentivati, reperibili al link: <https://arti.toscana.it/servizi alle aziende>.

Gli interventi di formazione professionale devono essere coerenti con quanto stabilito dalla DGR n. 988 del 29/07/2019 e ss.mm.ii.

Per ciascuna attività formativa di aula (matricola del sistema informativo regionale FSE) prevista dal progetto è necessaria la presenza di **almeno 4 partecipanti**, salvo casi particolari che saranno sottoposti all’autorizzazione da parte dell’Amministrazione, e deve essere assicurata la superficie minima delle aule formative di 1,8 mq/allievo nonché la disponibilità per tutti i partecipanti di attrezzature, laboratori e materiali adeguati e coerenti con quanto previsto dal progetto.

B) Spese di accompagnamento a sostegno della partecipazione delle/dei destinatarie/i al percorso di tirocinio e formazione

- voucher/spese per servizi di conciliazione vita-lavoro (contributo per l’acquisto di servizi di cura, intrattenimento, assistenza per figlie/i minori di 13 anni e per figlie/i in condizioni di non autosufficienza e/o disabilità indipendentemente dall’età);
- rimborsi per spese di viaggio (rimborso per l’utilizzo del mezzo di trasporto necessario per il raggiungimento del luogo di erogazione del percorso formativo e/o di tirocinio), buoni pasto, spese

per il conseguimento della patente categoria B (costi connessi alla frequenza al corso e/o al suo conseguimento) etc.

Riguardo a suddette spese di accompagnamento si specifica inoltre quanto segue:

1. i voucher di conciliazione devono essere erogati da Soggetti pubblici o da Soggetti privati autorizzati e/o accreditati o Soggetti del Terzo settore oppure acquistati con il Libretto di Famiglia INPS in caso di prestazioni di lavoro occasionale. In quest'ultimo caso il voucher finanzia anche i costi per l'attivazione e gestione del Libretto di famiglia da parte dei Soggetti abilitati dall'INPS.

Può essere prevista la delega del pagamento direttamente all'Ente erogatore del servizio di conciliazione su richiesta del destinatario del voucher e da parte del partenariato del progetto.

Importo massimo finanziabile a persona € 1.000,00;

2. i rimborsi per spese di viaggio (rimborso per l'utilizzo del mezzo di trasporto necessario per il raggiungimento del luogo di erogazione del percorso formativo e/o di tirocinio) verranno effettuati in caso di trasporto pubblico o privato o privato autorizzato (ad esempio servizi di trasporto collettivi; car sharing etc). L'acquisto potrà essere fatto anche dai partner dell'ATS per conto del destinatario finale o direttamente dal destinatario che verrà rimborsato dall'ATI/ATS. Importo massimo finanziabile a persona € 600,00;

3. i buoni pasto **vanno previsti** durante il percorso di tirocinio/ formazione e verranno rimborsati solo se durante il percorso verranno fatte almeno 6 ore giornaliere di tirocinio/ formazione. Per il buono pasto nello specifico si rimanda alla DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii art. B.2.4.9 *Vitto allievi*.

4. le spese per l'eventuale conseguimento della patente categoria B riguardano i costi connessi all'acquisizione della patente di guida ad uso personale. Può essere prevista la delega del pagamento direttamente all'Ente erogatore del servizio su richiesta del destinatario del voucher e da parte del partenariato del progetto. Importo massimo finanziabile a persona € 1.000,00.

C) Sviluppo di politiche aziendali di Diversity, Equity and Inclusion (DEI)

- Azioni informative e di sensibilizzazione rivolte alle/ai datrici/datori di lavoro, alle/ai responsabili delle risorse umane ed al personale aziendale per favorire l'inclusione delle persone migranti nell'ambiente di lavoro;
- Supporto e consulenza per l'elaborazione di un Piano DEI Management (Diversity, Equity and Inclusion Management).

Si specifica che ciascun progetto dovrà obbligatoriamente prevedere l'attuazione dei percorsi integrati di tirocinio e formazione, di cui alla macro-azione A del presente articolo.

10.2.4 Variazioni al progetto:

L'attuazione del progetto dovrà avvenire nel rispetto dei tempi e delle modalità previste dal presente articolo. Eventuali variazioni relative alla durata, al cronoprogramma e ad altri elementi specifici previsti dal progetto, o relativi al Soggetto attuatore del progetto, dovranno essere comunicate e motivate alla scrivente Amministrazione con PEC all'indirizzo regionetoscana@postacert.toscana.it, e potranno essere attuate solo

dopo autorizzazione da parte dell'Amministrazione regionale, pena il mancato riconoscimento delle spese ad esse relative.

Non sono ammissibili richieste di modifica riguardanti:

- le finalità generali del progetto e gli obiettivi previsti;
- la percentuale dei costi forfettari applicabile;
- le modifiche incrementali del totale dei costi diretti di personale e più in generale il finanziamento del progetto.

10.2.5 Modalità di rendicontazione:

La modalità di riconoscimento delle spese di progetto è quella dei costi diretti ammissibili maggiorati di un tasso forfettario del 7% a copertura dei costi indiretti del progetto, ai sensi dell'art. 54 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060.

Non sono ammesse deroghe alla percentuale indicata sia nel paragrafo che all'art.3 del presente avviso.

La normativa di riferimento per la gestione e rendicontazione delle spese destinate agli interventi è quella approvata con la DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., avente ad oggetto “Regolamento (UE) 2021/1060 – PR FSE+ 2021-2027. Manuale per i beneficiari – Disposizioni per la gestione degli interventi oggetto di sovvenzioni a valere sul PR FSE+ 2021-2027”.

Il contributo pubblico richiesto per il progetto è incompatibile, sugli stessi costi ammissibili, con altri contributi pubblici.

Il Piano Economico di Dettaglio (PED) costituisce lo schema di riferimento finanziario sia in fase di presentazione del progetto che nella fase di gestione e rendicontazione finale.

Il PED prevede l'esposizione di:

- B. COSTI DIRETTI – direttamente connessi al progetto, ovvero riferibili direttamente, ed in maniera documentata, ad una voce di spesa definita;
- C. COSTI INDIRETTI – quantificati in percentuale del 7% dei costi diretti previsti.

Pertanto il PED dovrà essere predisposto **valorizzando - a costi reali - le sole voci di spesa riguardanti i costi diretti sotto indicati** (verrà calcolato in automatico dal sistema informativo regionale, S.I. FSE, il tasso forfettario):

COSTI DIRETTI PERSONALE	ALTRI COSTI DIRETTI
B.1 PREPARAZIONE B.1.1 INDAGINI PRELIMINARI B.1.2 IDEAZIONE E PROGETTAZIONE INTERVENTO B.1.2.1 Preparazione stage aziendali B.1.2.2 Progettisti interni B.1.2.3 Progettisti esterni B.1.3 INFORMAZIONE E PUBBLICITÀ B.1.4 SELEZIONE E INFORMAZIONE	

PARTECIPANTI B.1.4.1 Informazione/accoglienza partecipanti B.1.4.2 Selezione partecipanti B.1.5 ELEBORAZIONE MATERIALE DIDATTICO B.1.5.1 Elaborazione testi didattici B.1.6 ALTRO PERSONALE DELLA FUNZIONE “PREPARAZIONE” (DIVERSO DA PROGETTISTI)	
B.2 REALIZZAZIONE B.2.1 DOCENZA/ORIENTAMENTO B.2.1.1 Docenti junior interni B.2.1.2 Docenti senior interni B.2.1.3 Codocenti interni B.2.1.4 Docenti junior esterni (fascia B) B.2.1.5 Docenti senior esterni (fascia A) B.2.1.6 Codocenti esterni/ docenti esterni (fascia C) B.2.1.10 Orientatori interni B.2.1.11 Orientatori esterni B.2.2 TUTORAGGIO B.2.2.1 Tutor interni B.2.2.2 Tutor esterni B.2.3 PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO B.2.3.1 Personale amministrativo esterno B.2.3.2 Personale tecnico professionale esterno B.2.3.6 Personale amministrativo interno B.2.3.7 Personale tecnico professionale interno B.2.5 COMMISSIONI DI ESAME B.2.11 RENDICONTAZIONE B.2.11.1 Rendicontatore interno B.2.11.2 Rendicontatore esterno	B.2.4 SPESE PER I PARTECIPANTI B.2.4.1 Retribuzione e oneri agli occupati/Cofinanziamento privato B.2.4.2 Indennità partecipanti B.2.4.3 Assicurazione partecipanti B.2.4.8 Alloggio partecipanti B.2.4.9 Vitto partecipanti B.2.4.10 Viaggi partecipanti B.2.4.11 Spese amministrative voucher B.2.4.12 Visite didattiche B.2.6 COSTI PER MATERIALI B.2.6.1 Materiale didattico individuale B.2.6.2 Materiale didattico collettivo B.2.6.3 Materiale d’uso per esercitazioni B.2.6.4 Materiale di consumo B.2.6.5 Indumenti protettivi B.2.7 BUONI SERVIZI B.2.7.1 Servizi di cura B.2.9 COSTI PER ATTREZZATURE B.2.9.1 Noleggio/leasing/ammortamento di attrezzature B.2.10 COSTI PER SERVIZI
	B.3 DIFFUSIONE B.3.1 Verifica finale B.3.2 Elaborazione e pubblicazione report e studi B.3.4 Spese per attività di diffusione diverse da spese di personale
B.4 DIREZIONE PROGETTO E CONTROLLO	

<p>INTERNO</p> <p>B.4.1 Direttore di corso o di progetto interno</p> <p>B.4.2 Direttore di corso o di progetto esterno</p> <p>B.4.5 Coordinatori interni</p> <p>B.4.6 Coordinatori esterni</p> <p>B.4.7 Consulenti /ricercatori</p>	
---	--

Ai fini del rimborso i costi diretti devono essere supportati da documentazione giustificativa. I costi indiretti vengono rimborsati in base al tasso forfettario del 7% applicato ai costi diretti ammessi.

Pertanto, qualora le spese dirette esposte nel preventivo siano ritenute non ammissibili, si verificherà una corrispondente e proporzionale diminuzione dei costi indiretti forfettari stabiliti a preventivo.

Operativamente, nella fase di gestione del progetto, la spesa reale ammissibile riferita ai costi diretti, ed inserita dal Soggetto attuatore sul S.I. FSE, sarà automaticamente incrementata dalla percentuale stabilita, dando luogo all'importo oggetto di rimborso.

10.2.6 Ulteriori indicazioni:

Se l'Amministrazione lo valuterà necessario, potranno essere fornite ulteriori indicazioni per migliorare l'operatività e l'attuazione delle attività.

Art. 11 Ammissibilità

I progetti sono ritenuti ammissibili se:

- pervenuti entro la data di scadenza indicata nell'articolo 7 dell'avviso, **a pena di esclusione**;
- pervenuti nel rispetto delle modalità di trasmissione indicate nell'articolo 8 dell'avviso;
- presentati da un partenariato ammissibile, secondo quanto previsto agli articoli 3 e 4 dell'avviso, **a pena di esclusione**;
- contenenti la domanda di finanziamento di cui all'art. 9 dell'avviso (allegato 1.a) debitamente sottoscritta, **a pena di esclusione**;
- contenenti il formulario descrittivo di cui all'art. 9 dell'avviso (allegato 3), **a pena di esclusione**;
- contenenti le lettere di impegno **a pena di esclusione**, di cui all'art.4 dell'avviso, relativamente all'individuazione in fase di candidatura delle/dei datrici/datori di lavoro (non facenti parte del partenariato) disponibili ad ospitare le/i destinatarie/i nei percorsi di tirocinio previsti dal progetto;
- rispettano, **a pena di esclusione**, quanto disposto dall'avviso all'art.6 relativamente all'importo minimo e massimo dei progetti;
- rispettano quanto previsto all'art.10.2.1. dell'avviso relativamente alla durata del progetto;
- corredati degli allegati debitamente sottoscritti di cui all'art.9 del presente avviso.

Eventuali irregolarità formali/carenze documentali, non attinenti alle condizioni e ai documenti richiesti a pena di esclusione, dovranno essere integrate, ai sensi della L. n. 241/90, su richiesta dell’Amministrazione e nei termini fissati dalla stessa, pena l’esclusione del progetto.

Le domande ritenute ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione tecnica.

Art. 12 Valutazione

L’attività di valutazione dei progetti ammessi è effettuata da un “Nucleo di valutazione” nominato con decreto e composto da personale con esperienza in materia. In tale atto di nomina sono precise, oltre la composizione della commissione, le specifiche funzioni e modalità di funzionamento della stessa.

I macrocriteri ed i criteri di valutazione sono di seguito indicati:

1) Qualità e coerenza progettuale (max 60 punti)

- a) chiarezza espositiva, coerenza e congruenza del progetto rispetto alle finalità dell’avviso (max 20 punti);
- b) chiarezza e coerenza dell’analisi di contesto, dell’analisi dei fabbisogni dei destinatari e dei soggetti ospitanti (max 20 punti);
- c) coerenza e congruità dell’articolazione del progetto in attività specifiche, della sua durata, dei contenuti proposti in relazione alle caratteristiche dei destinatari (max 20 punti).

2) Innovazione (max 15 punti)

Innovatività rispetto all’esistente (ambiti esemplificativi: rispetto alle modalità consolidate e tradizionali di contrasto alle problematiche specifiche affrontate dall’avviso, innovazione sociale, procedure-metodologie-strumenti di attuazione dell’operazione, articolazione progettuale, strategie organizzative, etc.).

3) Soggetti coinvolti (max 15 punti)

Qualità del partenariato (quadro organizzativo del partenariato in termini di ruoli e compiti e reti di relazioni); esperienza maturata dai soggetti attuatori nell’ambito della stessa tipologia di intervento proposta o affine; adeguatezza delle risorse umane e strumentali messe a disposizione dai soggetti attuatori per la realizzazione del progetto.

4) Valutazione economica (max 10 punti)

Congruità e correttezza del piano finanziario in relazione alle caratteristiche delle attività, ai limiti massimi di spesa indicati dalle disposizioni regionali ed ai vincoli definiti dall’avviso.

Il punteggio massimo conseguibile è pari a 100 punti.

I progetti valutati sono finanziabili qualora raggiungano un punteggio minimo di 65/100, di cui almeno 40 punti sul macro criterio 1) Qualità e coerenza progettuale.

Nel caso in cui i progetti finanziabili siano a parità di punteggio, si procederà prioritariamente al finanziamento del progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio 1) Qualità e coerenza

progettuale.

In caso di parità di punteggio sul criterio “Qualità e coerenza progettuale” si procederà al finanziamento del progetto che ha ottenuto un punteggio più elevato nel criterio 2) “Innovazione”.

Al termine della valutazione e quindi dell’attribuzione dei punteggi a cura del Nucleo di valutazione, il Settore regionale competente predispone ed approva la graduatoria dei progetti.

Saranno finanziati i progetti che raggiungono il punteggio più alto fino ad esaurimento delle risorse disponibili al cui precedente art. 6 dell’avviso.

Art. 13 Approvazione graduatorie e modalità di utilizzo dei finanziamenti

La Regione approva la graduatoria dei progetti, impegnando le risorse finanziarie sino ad esaurimento delle risorse disponibili di cui all’articolo 6.

L’approvazione della graduatoria avviene entro 90 giorni dalla data della scadenza per la presentazione dei progetti.

La Regione provvede alla pubblicazione delle graduatorie sul BURT ed all’indirizzo <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-in-attuazione-e-graduatorie>.

La pubblicazione della graduatoria sul BURT vale come notifica per tutti i soggetti richiedenti. Non saranno effettuate comunicazioni individuali.

Ai sensi del Decreto dirigenziale n. 10593/2023, in fase di pubblicazione degli esiti delle domande di finanziamento, saranno pubblicati i seguenti dati personali:

- progetti finanziati: denominazione sociale del Soggetto attuatore capofila del partenariato, denominazione sociale dei Soggetti partner, protocollo della domanda;
- progetti non finanziati (non ammessi, non finanziabili, finanziabili ma non finanziati): numero di protocollo della domanda.

Avverso il presente avviso potrà essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni o in alternativa ricorso straordinario al Capo di Stato nel termine di 120 gg., entrambi decorrenti dalla data di pubblicazione dello stesso sul BURT.

Nel caso in cui vengano stanziate ulteriori risorse, con apposita Delibera di Giunta, queste possono essere assegnate a favore di progetti inseriti utilmente in graduatoria ma non finanziati per precedente insufficienza delle risorse.

Art. 14 Adempimenti e vincoli del Soggetto finanziato e modalità di erogazione del finanziamento

I Soggetti attuatori/ beneficiari che si sono impegnati a costituire un partenariato (ATI/ATS) e/o a conferire potere di rappresentanza per la realizzazione del progetto, devono inviare tramite PEC agli uffici competenti, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria, l’atto di costituzione/mandato.

In caso di utilizzo di locali e attrezzature non registrati in accreditamento, dopo la stipula della Convenzione deve essere trasmessa al Settore la comunicazione con cui vengono individuati e la dichiarazione relativa all’idoneità dei locali (attestante la sussistenza dei nulla osta, permessi e autorizzazioni di impianti, locali ed attrezzature o, in mancanza, circa l’esistenza di perizie asseverate da professionisti abilitati, i quali ne attestano l’idoneità) redatta utilizzando il modello di cui all’allegato 7 del presente avviso.

Per la realizzazione dei progetti si procede alla stipula della Convenzione fra Soggetto capofila dell'ATI/ATS ed Amministrazione.

La Convenzione tra la Regione Toscana – Settore Lavoro ed il Soggetto attuatore viene stipulata entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BURT della graduatoria.

I Soggetti attuatori/beneficiari di interventi devono assicurare che i destinatari siano in possesso dei requisiti richiesti per partecipare alle attività.

I Soggetti attuatori/beneficiari devono rispettare gli obblighi di pubblicazione di cui all'art. 35 del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (cd. decreto crescita) convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, che stabilisce che le associazioni, fondazioni, onlus, oltre che le imprese, sono tenute a pubblicare nei propri siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative a “sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria”, effettivamente erogati dalle pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente. Tali informazioni devono essere anche pubblicate nella nota integrativa al bilancio di esercizio e nell'eventuale consolidato. Il mancato rispetto dell'obbligo comporta l'applicazione di sanzioni amministrative secondo quanto previsto dalla norma citata. Nel caso di progetti di aiuto che prevedano l'erogazione del finanziamento direttamente all'impresa beneficiaria, gli obblighi di cui sopra sono assolti con l'iscrizione al Registro Nazionale degli Aiuti di Stato, ai sensi dell'art.8, comma 2, della L. 160/2023.

I Soggetti attuatori/beneficiari sono tenuti a registrare la presenza dei partecipanti alle varie attività del progetto attraverso fogli o registri ad hoc, come previsto dall'art. A.7 “*Registrazione delle attività*” della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii..

I Soggetti attuatori/beneficiari sono tenuti a fornire i dati di monitoraggio finanziario/ avanzamento attività e fisico dei progetti. A tale scopo i Soggetti attuatori/beneficiari possono accedere in lettura e parzialmente in scrittura ai dati contenuti nel Sistema informativo FSE relativi ai propri progetti.

L'Amministrazione che concede la sovvenzione inserisce i dati di dettaglio del progetto e delle attività.

Il Soggetto attuatore del progetto:

1. nella fase di avvio, inserisce la data di scadenza per l'iscrizione (ove prevista), la data di inizio, i dati anagrafici dei partecipanti e le altre informazioni richieste dal Sistema informativo per ciascuna attività;

2. in itinere, entro 10 giorni successivi alla scadenza della rilevazione trimestrale (al 31.03, al 30.06, al 30.09, al 31.12):

- inserisce e valida i dati finanziari (tramite inserimento e validazione dei giustificativi di spesa quietanzati e caricamento delle relative immagini) relativi ai pagamenti effettuati per l'attuazione del progetto e genera la comunicazione trimestrale delle spese che serve anche come richiesta di rimborso;
- inserisce eventuali modifiche del PED (previa autorizzazione nel caso di superamento dei limiti previsti al § B.5 della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii.);
- inserisce i dati di monitoraggio fisico relativo ai partecipanti ed agli insegnamenti;
- invia all'Amministrazione una relazione riassuntiva di progetto riguardante le attività svolte nel trimestre di riferimento.

3. al termine, inserisce i dati conclusivi concernenti la partecipazione degli allievi (formati, ritirati, ore svolte, data di fine), genera il rendiconto finale del progetto sulla base dei giustificativi di spesa quietanzati inseriti nelle varie rilevazioni trimestrali e validati dalla Regione ed invia all'Amministrazione una relazione finale dettagliata, firmata dal legale rappresentante, direttore o coordinatore, sulle attività svolte ed i risultati conseguiti rispetto a quanto previsto dal progetto; nella relazione dovranno essere evidenziate anche eventuali difficoltà incontrate e modalità di superamento adottate.

Il corretto e puntuale inserimento dei dati nel Sistema Informativo è condizione necessaria per l'erogazione del finanziamento.

Il Soggetto attuatore ha l'obbligo di rispettare la tempistica di inserimento e validazione trimestrale delle spese finanziarie/di avanzamento delle attività. Il ritardo reiterato può comportare il mancato riconoscimento delle relative spese e nei casi più gravi la revoca del progetto.

Per quanto riguarda le tempistiche di alimentazione del Sistema Informativo e il dettaglio della documentazione giustificativa per il monitoraggio/erogazione del finanziamento, si fa riferimento a quanto definito nell'ambito della DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii. per l'intervento oggetto del presente avviso.

L'erogazione del finanziamento pubblico avviene di norma secondo le seguenti modalità:

- I. anticipo di una quota pari al 40% del finanziamento pubblico all'avvio del progetto ed in presenza della Convenzione e della garanzia fideiussoria⁴;
- II. successivi rimborsi fino al 90% del finanziamento pubblico, comprensivo della quota di cui al precedente punto I, sulla base dei dati finanziari/ di avanzamento delle attività inseriti in itinere nel Sistema Informativo FSE;
- III. saldo, a seguito di comunicazione di conclusione e presentazione da parte del Soggetto del rendiconto/documentazione di chiusura e di relativo controllo da parte dell'Amministrazione competente.

E' facoltà del Soggetto attuatore rinunciare all'anticipo in sede di stipula della Convenzione; in tal caso il Soggetto attuatore non deve presentare alcuna garanzia fideiussoria.

Prima di effettuare, a qualunque titolo, i pagamenti, i competenti Uffici provvedono a verificare, nei termini previsti dalla normativa, la regolarità contributiva e fiscale del Soggetto attuatore e dei componenti del partenariato.

Il rendiconto deve essere presentato entro 60 giorni dalla conclusione del progetto e dovrà essere trasmesso esclusivamente in formato digitale.

Il mancato rispetto del termine indicato, fatte salve eventuali proroghe autorizzate su richiesta motivata, costituisce una grave violazione degli obblighi imposti della normativa regionale e può costituire elemento sufficiente per la revoca del finanziamento, con l'obbligo conseguente di restituzione delle somme già erogate. Qualora l'Amministrazione riscontri che il rendiconto consegnato non è correttamente organizzato, procederà a rinviarlo al beneficiario affinché questo proceda alla sua riorganizzazione e al successivo invio entro 10 giorni lavorativi.

⁴ La fideiussione a garanzia dell'anticipo dovrà pervenire, in ogni caso, prima della presentazione della prima domanda di rimborso. In caso contrario si produce l'automatica rinuncia all'anticipo.

Per il dettaglio della documentazione giustificativa delle spese/attività e della documentazione a rendiconto si rimanda a quanto previsto nel Manuale per i beneficiari (DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii. Sez. A.16 “Struttura del rendiconto” e Sez. B “Disposizioni specifiche per progetti con rendicontazione delle spese a tassi forfettari o a costi reali”) per la specifica modalità di rendicontazione associata all’intervento oggetto del presente avviso e ad eventuali successive linee guida che saranno pubblicate sulla pagina dell’avviso.

Il mancato rispetto degli adempimenti da parte del Soggetto attuatore (ad es. non rispetto degli obblighi contrattuali nei confronti dei lavoratori) può comportare la sospensione e revoca dell’accreditamento, secondo quanto previsto dalla stessa DGR n. 1407 del 27/12/2016 e ss.mm.ii.

Per quanto non disposto dal presente avviso e per le norme che regolano la gestione delle attività si rimanda alla DGR n. 610/2023 e ss.mm.ii., alla DGR n. 620/2020 e ss.mm.ii., alla Legge Regionale 32/2002 e ss.mm.ii ed al Regolamento attuativo 47/R/20 e ss.mm.ii.

Art. 15 Informazione e pubblicità

I soggetti finanziati devono attenersi, in tema di informazione e pubblicità degli interventi dei Fondi strutturali, a quanto disposto nell’Allegato IX del Regolamento (UE) 2021/1060, art. 47 in tema di uso dell’emblema UE, alle indicazioni contenute nel Manuale d’uso e al kit Loghi ufficiali del PR FSE+ 2021-2027 disponibili alla pagina <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/obblighi-di-informazione-e-pubblicità>.

Nello specifico, al fine di assicurare la trasparenza, il riconoscimento e la visibilità del sostegno dei fondi UE, il beneficiario è tenuto al rispetto dell’art. 50 “Responsabilità dei beneficiari” del Regolamento (UE) 2021/1060, che al § 1 in sintesi impone al beneficiario di:

- a) fornire, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell’operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall’Unione;
- b) apporre una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell’Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l’attuazione dell’operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esporre in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull’operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi.

Si sottolinea che, in applicazione di quanto previsto dal RDC (art. 50, comma 3) l’Autorità di Gestione applica misure, tenuto conto del principio di proporzionalità, sopprimendo fino al 3 % del sostegno dei fondi all’operazione interessata, se il beneficiario:

- non rispetta i propri obblighi di cui all’art. 47, riguardo l’uso dell’emblema dell’Unione in conformità dell’allegato IX;
- non adempie a quanto sopra specificato (art. 50, §1);
- non pone in essere azioni correttive.

L’Autorità di Gestione, almeno ogni quattro mesi, mette a disposizione del pubblico l’elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi sul proprio sito web-a norma dell’art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060.

I materiali inerenti alla comunicazione e alla visibilità, prodotti dai beneficiari devono, su richiesta, essere

messi a disposizione delle istituzioni, degli organi o organismi dell'Unione. All'Unione è concessa una licenza a titolo gratuito, non esclusiva e irrevocabile che le consenta di utilizzare tali materiali e tutti i diritti preesistenti che ne derivano, in conformità dell'allegato IX (art. 49 § 6 del Reg. (UE) 2021/1060).

Inoltre, partecipando al presente avviso tutti i Soggetti finanziati accettano di venire inclusi nell'elenco delle operazioni, di cui all'art. 49 § 5 del Reg. (UE) 2021/1060, che viene pubblicato ed aggiornato almeno ogni quattro mesi sul sito della Regione⁵ e si impegnano a fornire le informazioni necessarie alla completa redazione dell'elenco suddetto.

Art. 16 Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

Le dichiarazioni sostitutive presentate sono sottoposte a controlli e verifiche da parte della Regione Toscana secondo le modalità e condizioni previste dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio.

E' disposta la decadenza dal beneficio qualora, dai controlli effettuati ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., emerga la non veridicità delle dichiarazioni finalizzate ad ottenerlo, fatte salve le disposizioni penali vigenti in materia.

Art. 17 Informativa ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 (Regolamento generale sulla protezione dei dati)

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR) la base giuridica del trattamento è costituita dal Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dalla L.r. n. 32 del 26 luglio 2002 e ss.mm.ii e dai Regolamenti dell'Unione europea sul Fondo Sociale Europeo Plus.

I dati conferiti in esecuzione del presente atto saranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale essi vengono comunicati, nel rispetto dei principi previsti all'Art. 5 del Reg. (UE) 679/2016 (GDPR).

Titolare del trattamento è la Regione Toscana-Giunta Regionale (dati di contatto: P.zza Duomo 10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it).

I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei dati sono i seguenti:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

I dati acquisiti in esecuzione del presente atto potranno essere comunicati ad organismi, anche dell'Unione europea o nazionali, direttamente o attraverso soggetti appositamente incaricati, ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni di controllo sulle operazioni che beneficiano del sostegno del FSE. Verranno inoltre conferiti nella banca dati ARACHNE, strumento di valutazione del rischio sviluppato dalla Commissione europea per il contrasto delle frodi. Tale strumento costituisce una delle misure per la prevenzione e individuazione della frode e di ogni altra attività illegale che possa minare gli interessi finanziari dell'Unione, che la Commissione europea e i Paesi membri devono adottare ai sensi dell'articolo 325 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (TFUE).

⁵ <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/elenco-beneficiari-e-operazioni>

I dati acquisiti saranno conservati presso gli uffici del Responsabile del procedimento presso il Settore “Lavoro” per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso, saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa.

L’interessato ha il diritto di accedere ai suoi dati personali, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, la portabilità, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati tramite i seguenti contatti:

urp_dpo@regione.toscana.it

dpo@regione.toscana.it

Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, seguendo le indicazioni riportate sul sito dell’Autorità

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4535524>

In ottemperanza a quanto stabilito dal regolamento UE 679/2016 (GDPR) rispetto al trattamento di dati personali, i rapporti tra i Soggetti coinvolti saranno regolati nella Convenzione o dal Data Protection Agreement come tra Titolari Autonomi, di cui all’Allegato 2 del Decreto Dirigenziale 387/2023.

Il beneficiario è tenuto a dare ai partecipanti l’informativa sul trattamento dei dati ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016, riportata nell’allegato 5 al presente avviso.

Art. 18 Reclami

Presso la Regione Toscana è istituito per il PR FSE + un Punto di contatto (<https://www.regione.toscana.it/-/programma-regionale-fondo-sociale-europeo-plus-il-punto-di-contatto-ufficiale-e-altri-contatti>) con il compito di ricevere ed esaminare eventuali reclami riguardanti il rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea e, se del caso, di coinvolgere gli organismi competenti per materia anche al fine di individuare le opportune misure correttive da sottoporre all’Autorità di Gestione (AdG).

I Soggetti interessati possono pertanto presentare reclamo secondo le procedure e con la modulistica pubblicata sul sito della Regione.

Inoltre, il beneficiario, in caso di reclamo che riguardi il progetto di cui è responsabile, è tenuto a fornire le informazioni richieste e collaborare nell’attuazione di eventuali misure correttive indicate dall’Amministrazione.

Art. 19 Contenzioso giudiziale o arbitrale

In qualsiasi caso di contenzioso giudiziale o arbitrale attinente l’ammissione, l’erogazione, la revoca, il recupero ovvero la restituzione dei contributi di cui al presente avviso pubblico le parti convengono l’applicazione degli interessi legali di cui all’art. 1284 primo comma c.c.

Art. 20 Responsabile del procedimento

Ai sensi della L.n. 241/90 e ss.mm.ii. la struttura amministrativa responsabile del presente avviso pubblico è il Settore “Lavoro”, nella figura del Dirigente Responsabile, pec: regionetoscana@postacert.toscana.it

Art. 21 Informazioni sull'avviso

Il presente avviso pubblico è reperibile sul sito istituzionale di Regione Toscana al seguente link: <https://www.regione.toscana.it/pr-fse-2021-2027/bandi-opportunita>

Le informazioni sul presente avviso possono inoltre essere richieste al seguente indirizzo email: lavoromigranti@regione.toscana.it o chiamando il numero 055/ 4386032 o 4383097 nei giorni lunedì e mercoledì dalle 10.00 alle 13.00.

Per problemi tecnici connessi alla procedura on line è possibile contattare il seguente numero di telefono: **800688306**; email: assistenza.fse@regione.toscana.it

ALLEGATI

- Allegato 1 Domanda di finanziamento e dichiarazioni

- 1.a - Domanda di finanziamento
 - *in caso di costituendo partenariato (allegato 1.a.1)*
 - *in caso di ATI/ATS costituita che preveda mandato di rappresentanza specifico al capofila per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.2)*
 - *in caso di partenariato costituito che non preveda mandato di rappresentanza specifico per l'avviso in oggetto (allegato 1.a.3)*
- 1.b - dichiarazione di affidabilità giuridico-economico-finanziaria e di rispetto della L. 68/99, come modificata dal D.Lgs n. 151/2015 e ss.mm.ii, in materia di inserimento al lavoro dei disabili, ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i. artt. 46 e 47
- 1.c - Lettera di impegno da parte della/del datrice/datore di lavoro (non facente parte del partenariato) disponibili ad ospitare le/i destinatarie/i nei percorsi di tirocinio previsti

- Allegato 2 Istruzioni per compilazione e presentazione on line Formulario progetti

- Allegato 3 Formulario descrittivo progetti formativi FSE+

- Allegato 4 Sistema di ammissibilità e di valutazione specifica:

- **4.a** Scheda di ammissibilità
- **4.b** Scheda di valutazione

- Allegato 5 Informativa sulla protezione dei dati

- **Allegato 6** Schema tipo di Convenzione per la realizzazione del Progetto cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo+
- **Allegato 7** Dichiarazione per i locali non registrati ai sensi della DGR n. 1407/2016 e ss.mm.ii. (*da presentare dopo la firma della Convenzione*)
- **Allegato 8** - Dichiarazione di esenzione dall'assolvimento dell'imposta di bollo, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 (*da presentare se l'imposta di bollo non è dovuta nel caso in cui ricorra una ipotesi di esenzione ai sensi della normativa vigente*)